

STATUTO ASTEM

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. È costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico locale denominata “ASTEM S.p.A.”

ART. 2 - NATURA DELLA SOCIETA' - CARATTERI ISTITUZIONALI

1. La società opera secondo il modulo c.d. “in house providing”, come definito dalle direttive comunitarie e dalle applicabili norme nazionali realizzando oltre l’ottanta per cento del proprio fatturato nei rapporti di servizio con gli Enti pubblici soci e comunque nel rispetto dei principi dell’ordinamento vigente.

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato sopra indicato può essere rivolta anche a finalità diverse purché la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.

2. Stante la natura a totale capitale pubblico locale della Società, possono essere soci di denominata “ASTEM S.p.A.” gli enti locali di cui all’art. 2 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché, se la legge lo consente ed in quanto compatibile con il modulo sopra richiamato, altri enti pubblici, e pertanto con esclusione della partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella eventualmente consentita da specifiche norme di legge e purché in coerenza con la regolamentazione propria delle Società in house providing. La titolarità del capitale sociale da parte degli enti soci è finalizzata alla gestione dei servizi secondo il suddetto modulo e comporta il perseguimento di finalità comuni a tutti i soci.

ART. 3 - CONTROLLO ANALOGO

1. Ai fini dell’esercizio del “controllo analogo”, i Comuni che affidano servizi alla Società esercitano poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività di ASTEM S.P.A. con le modalità definite dal presente Statuto e dai contratti di servizio. Pertanto la Società, oltre ai normali controlli spettanti ai soci in base al Codice Civile, è soggetta, congiuntamente da parte di tutti gli Enti soci affidanti i servizi, a un “controllo analogo” a quello da questi esercitato sui propri uffici. Tale controllo avviene secondo le modalità di cui al presente Statuto e attraverso gli adempimenti e i flussi informativi che la società deve garantire a ciascun Ente socio, coerentemente con le previsioni dei regolamenti sui sistemi dei controlli sulle società partecipate di matrice Comunale.

2. In attuazione di quanto previsto al comma precedente il controllo analogo viene operato sui seguenti atti ed attività:

a) la predisposizione e l’approvazione del piano industriale, della relazione previsionale triennale aziendale, del piano programma, del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale e di altri eventuali documenti programmatici e strategici; del bilancio di sostenibilità ambientale e sociale; del codice etico; delle spese di rappresentanza;

delle carte dei servizi; delle indagini di customer satisfaction; degli schemi generali dei contratti di servizio; delle relazioni sul governo societario. A tal fine tutti i suddetti documenti, prima della loro approvazione in assemblea, saranno trasmessi agli uffici comunali, per i previsti controlli e le eventuali osservazioni; apposite analisi di bilancio saranno effettuate dal Servizio controllo di gestione dei comuni soci, al fine di controllare l'andamento societario, nonché suggerire eventuali azioni di miglioramento.

b) le determinazioni nelle materie di cui sopra dovranno formare oggetto di indirizzi vincolanti e di approvazione da parte dell'Assemblea; esse si intenderanno approvate: in prima convocazione, con il voto favorevole di due terzi del capitale sociale, purché rappresentativo anche dei due terzi dei Comuni soci; in seconda convocazione, a maggioranza semplice purché rappresentativa anche della maggioranza dei Comuni soci presenti in assemblea; in terza convocazione a maggioranza semplice con facoltà di recesso dei soci dissenzienti che lamentino motivatamente la violazione delle proprie prerogative di controllo congiunto, fermo restando in ogni caso quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2437 bis C.C.

c) le deliberazioni assembleari attinenti la gestione di servizi, nonché la costruzione e gestione di opere funzionali ai medesimi realizzate dalla Società sul territorio di un singolo Comune, richiederanno, per l'approvazione, il consenso esplicito e vincolante del Comune interessato a tali opere e gestioni locali, ferma comunque la regolamentazione del rapporto di servizio a mezzo di apposito contratto e/o convenzione che assicuri il controllo più sopra precisato.

3. A ciascun Ente Pubblico socio sono in ogni caso riconosciuti:

- flussi informativi costanti anche attraverso piattaforme digitali dedicate.
- poteri propulsivi nei confronti dell'Organo Amministrativo, consistenti in proposte di specifiche iniziative inerenti l'esecuzione del contratto di servizio stipulato – sempre nel rispetto dell'economicità della gestione del servizio – e di poteri di veto sulle deliberazioni, specificamente incidenti sull'attuazione del contratto di servizio, che si discostino da tali proposte.

Nei casi in cui un Comune socio ha diritto a far valere la risoluzione del contratto di servizio, come da previsioni di quest'ultimo, e la revoca dell'affidamento, il Comune stesso ha titolo a recedere dalla Società.

Il diritto di recesso dalla Società opera qualora, in caso di accertato e dimostrato scostamento dagli indirizzi impartiti dall'Assemblea, nonché dalle prescrizioni vincolanti contenute nel contratto di servizio e di ogni ulteriore pattuizione intervenuta tra i Soci regolante l'organizzazione della Società e il miglior perseguimento dell'oggetto sociale, la Società, su richiesta del Socio, non vi ponga rimedio a mezzo di adeguata e motivata deliberazione dell'Assemblea.

4. Gli Enti Soci potranno valutare e richiedere ulteriori meccanismi di controllo, anche tramite la stipula di patti parasociali ai sensi della normativa vigente.

5. Agli Enti Soci è riconosciuto il diritto, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui sono titolari, di disporre ispezioni, anche ai fini dell'espletamento del "controllo analogo". La Società, in ogni caso, adotta le obbligatorie procedure e meccanismi operativi in materia di trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione, prevenzione dei reati di cui la società stessa potrebbe essere dichiarata responsabile.

6. Il controllo analogo viene svolto in modo cosiddetto "individuale" da ciascun ente e, congiunto dagli Enti Soci, secondo le modalità di cui al successivo art. 19.

7. L'organo di amministrazione e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare anche mediante trasmissione di dati al fine di consentire il completo controllo degli Enti Soci sulle attività di interesse pubblico gestite.

ART. 4 - SEDE

1. La Società ha sede in Lodi, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 –ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. L'assemblea ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, in relazione alle esigenze proprie dei servizi affidati.

ART. 5 - DURATA

1. La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

2. La Società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci assunta con le maggioranze di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera b) o per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2484 c.c.

ART. 6 - OGGETTO

1. La Società ha per oggetto, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o controllate, anche congiuntamente ad altri Enti locali, lo svolgimento e la realizzazione a favore degli Enti Pubblici soci, secondo il modulo "in-house", di:

- a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

E pertanto, in via esemplificativa ma non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività da svolgersi secondo la modalità "in-house", nei limiti in cui le stesse possano essere affidate con detta modalità ai sensi della normativa tempo per tempo vigente:

A) Servizi di gestione dei rifiuti e di igiene ambientale e di decoro e manutenzione urbana quali:

A1) i servizi definiti dal d.lgs. 152/2006 e s.m., relativi al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché le attività allo stesso accessorie e funzionali, o comunque connesse, quali,

gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti soci in relazione al servizio di gestione dei rifiuti e di igiene ambientale;

A2) le attività connesse, pur non ricomprese nelle attività di gestione dei rifiuti e igiene urbane soggette a tassazione o tariffazione locale, quali sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio neve, la pulizia di aree pubbliche e di uso pubblico, il lavaggio strade e fontane, lo spurgo dei pozzetti stradali, la pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive, la disinfezione, la disinfestazione, la derattizzazione, la dezanzarizzazione, il taglio dell'erba e la raccolta delle foglie in aree pubbliche e di uso pubblico, la gestione del verde e dell'arredo urbano, i servizi igienici pubblici anche automatizzati, il tutto nei limiti espressamente previsti dalla applicabile normativa;

A3) la gestione dei servizi di monitoraggio ambientale, in particolare l'analisi della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo.

B) Servizi integrati di mobilità nei limiti in cui gli stessi possono essere affidati con modalità "in house" ai sensi della normativa vigente e nel rispetto della disciplina nazionale e regionale in materia di funzioni e competenze attribuite agli enti locali:

B1) l'esercizio dei trasporti pubblici di linea e non di linea, urbani ed extraurbani;

B2) i trasporti scolastici, di noleggio e qualsiasi trasporto di persone anche al servizio dei parcheggi (nelle forme organizzative consentite dalla legge);

B3) la gestione e costruzione di parcheggi ed aree di sosta, con e senza custodia veicoli;

B4) la gestione dei servizi di mobilità ciclabile, inclusa la realizzazione di parcheggi dedicati, servizi di sicurezza, connessioni e percorsi protetti;

B5) altre attività connesse al trasporto pubblico di persone, come gestione di autostazioni, di aree intermodali, di biglietterie e punti di vendita di titoli di viaggio;

B6) altre attività connesse alla mobilità in città, quali l'impianto ed esercizio di semafori, la sensoristica di parcheggio, la formazione e gestione della segnaletica orizzontale e verticale, la posa di indicatori stradali e toponomastici, il controllo automatico degli accessi, e più in generale le funzioni attribuibili al mobility manager.

C) La gestione di impianti sportivi e ricreativi.

D) La gestione dei canili comunali con il connesso controllo-tutela della popolazione canina del Comune.

E) La gestione dei servizi cimiteriali e funerari, sviluppo e gestione di forni di cremazione, illuminazione votiva, manutenzione in genere dei fabbricati ed aree cimiteriali e al servizio delle stesse.

F) La gestione delle attività e servizi di energy manager, facility manager e global service quali: produzione e distribuzione di servizi di teleriscaldamento e teleraffredamento nonché le attività allo stesso accessorie e funzionali o comunque connesse; la verifica e il controllo di impianti di riscaldamento (nelle forme organizzative consentite dalla legge) e dell'efficienza energetica; il servizio di gestione di sistemi di illuminazione pubblica; la produzione di energia da fonti rinnovabili.

G) La gestione delle infrastrutture in fibra e cavidotti e sviluppo, progettazione e gestione dei servizi informatici.

H) Attività di ricerca, progettazione, costruzione e gestione inerenti alle tipologie di pubblici servizi sopra descritte, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto.

I) Servizi di manutenzione urbana ordinaria, con particolare ma non esclusivo riferimento, alla valorizzazione, gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare, tra cui esemplificativamente i marciapiedi, i dispositivi di arredo urbano, le strade di proprietà o gestione comunale.

L) La gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali e di altri enti pubblici.

M) La realizzazione e gestione delle pubbliche affissioni e dell'arredo urbano.

N) Il coordinamento e la gestione delle reti e degli impianti del sottosuolo pubblico.

O) La vendita di apparecchi e attrezzature connesse o funzionali alla gestione dei servizi affidati (nelle forme organizzative consentite dalla legge).

P) Ogni altro servizio, compresi i servizi di committenza anche ausiliari, ad essa affidato dai comuni soci con modalità "in-house".

Q) Il servizio pubblico delle farmacie comunali.

Infine la società potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

ART. 7 OBBLIGHI DELLA SOCIETA' - GOVERNANCE

1. La società ha l'obbligo di applicare le disposizioni normative vigenti per le società pubbliche partecipate in house in materia di Prevenzione della Corruzione, di trasparenza, di reclutamento del personale, nonché di approvvigionamento di beni e servizi e di realizzazione di opere pubbliche disciplinate dal D.lgs. 50/2016 e S.M.I.

2. La società deve conformare la propria attività alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme in materia di tutela della proprietà industriale o intellettuale; a tal fine adotterà un apposito regolamento interno.

3. La società è tenuta a garantire la regolarità e l'efficienza della gestione istituendo un apposito ufficio di controllo interno che collabori con gli organi di controllo statutario trasmettendo reports periodici.

4. La società è tenuta ad adottare un proprio codice di condotta che disciplini i comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, degli utenti, dei dipendenti, dei collaboratori, relazionando in merito alla sua applicazione in sede di chiusura dell'esercizio sociale e provvedendo alla sua pubblicazione contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. La società ha l'obbligo di stabilire con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi anche di derivazione europea, di trasparenza, di pubblicità, e dei principi di cui all'art. 35, comma 3 del D.lgs. 165/2001. I provvedimenti sono pubblicati sul sito

istituzionale e in caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013 N° 33. I contratti di lavoro stipulati in violazione del presente disposto normativo sono nulli ai sensi di legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART. 8 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è determinato in Euro 5.771.100,00 (cinquemilionisettecentosettantunomilacent/00), interamente versato. Esso è suddiviso in n. 115.422 (centoquindicimilaquattrocentoventidue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 50 (cinquanta) ciascuna.
2. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari materiali e cartacei.
3. Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile, e previa delibera dei Consigli Comunali dei Comuni soci ai sensi degli articoli 5, commi 1 e 2 ,7 e 9 del D.lgs. 175/2016. Gli aumenti di capitale avvengono mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, nei limiti consentiti dalla legge. La riduzione del capitale sociale avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni e del disposto degli articoli 2445, 2446 e 2447 C.C. Nel caso in cui l'aumento di capitale sia finalizzato all'acquisto di partecipazioni in società già esistenti è obbligatoria la previa delibera dei Consigli Comunali degli enti soci a norma degli articoli 7, commi 1 e 2, e 8 del D.lgs. N° 175/2016.
4. In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salvo diverse deliberazioni dell'assemblea, nei termini di cui all'art. 2441 c.c.
5. Oltre al Comune di Lodi sono ammessi a partecipare al capitale sociale altri enti pubblici che potranno complessivamente detenere partecipazioni non superiori al 49% dell'intero capitale sociale. L'ingresso di altri soci potrà avvenire a seguito di aumento di capitale sociale oppure a seguito di cessione di azioni.

ART. 9 - AZIONI

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e attribuiscono ai titolari uguali diritti.
2. La qualità di azionista comporta piena adesione all'atto costitutivo della società e al presente statuto.
3. Il domicilio dei soci è quello che risulta dal libro dei soci.
4. I certificati azionari portano la firma del Presidente del C.D.A. o dell'Amministratore unico e sono consegnati agli azionisti o depositati presso la sede della società su loro richiesta.
5. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal C.D.A. o dall'Amministratore unico nei termini e nei modi ritenuti più convenienti dall'organo di amministrazione purché nel rispetto del Codice civile, art. 2344.
6. Ogni azione dà diritto a un voto.

ART. 10 – TRASFERIMENTI DELLE AZIONI – PRELAZIONE

1. Le azioni sono nominative e trasferibili soltanto a enti pubblici locali che affidino alla società la gestione dei servizi pubblici oggetto dell'attività della società. Il trasferimento delle azioni a favore di soggetti che non siano in possesso dei suddetti requisiti non ha effetto nei confronti della società non può essere annotato sul libro dei soci.

2. Le azioni sono indivisibili e nel caso di comproprietà anche di una sola azione deve essere designato un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è nominato, le comunicazioni della Società eseguite nei confronti di uno dei soci comproprietari sono efficaci verso tutti gli altri.

3. Nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà delle azioni, è riservato ai soci il diritto di prelazione, in proporzione alle azioni detenute. L'efficacia del trasferimento delle azioni o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nei paragrafi seguenti:

A. Il socio che intende trasferire tutte o parte delle proprie azioni deve preventivamente offrirle agli altri soci, dandone comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, contenente l'indicazione della quantità delle azioni di cui trattasi, del valore loro attribuito o del prezzo richiesto, delle modalità di pagamento e di tutte le condizioni contrattuali del trasferimento, nonché le generalità complete del soggetto che si propone come avente causa, che deve comunque soddisfare ai requisiti di cui al precedente comma 1.

L'organo di Amministrazione provvede a darne comunicazione agli altri soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, comunicando i quantitativi riservati a ciascuno di essi in proporzione al numero delle azioni possedute, con l'indicazione del relativo prezzo o valore.

B. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione predetta, manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, all'organo amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare i quantitativi loro riservati delle azioni offerte e possono altresì dichiarare di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

C. Nel caso in cui la comunicazione dell'Organo di Amministrazione ai sensi del paragrafo A) riguardi un trasferimento a titolo gratuito, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la predetta dichiarazione, accettare l'acquisto delle azioni al valore loro attribuito ai sensi dell'articolo 2437 ter c.c.

D. Nel caso in cui la medesima comunicazione ai sensi del paragrafo A) riguardi un trasferimento a titolo oneroso, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la dichiarazione di cui sopra, accettare l'acquisto delle azioni offerte al prezzo e alle condizioni esposte nella comunicazione predetta.

E. In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione è determinato ai sensi dell'art. 2437 ter c.c.

F. L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, delle determinazioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione.

G. Nel caso in cui alcuni dei soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione ed uno o più soci che hanno esercitato tale diritto abbiano altresì dichiarato di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non hanno esercitato la prelazione, l'organo amministrativo, con la comunicazione ai sensi del paragrafo F), offrirà al socio o ai soci che abbiano manifestato tale disponibilità queste ulteriori azioni secondo criteri proporzionali e quel o quei soci potranno rendersene acquirenti entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione mediante dichiarazione scritta indirizzata all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge.

H. Le azioni non acquistate dai soci, nel rispetto dei termini e delle forme stabiliti nei paragrafi che precedono, potranno essere trasferite dal socio offerente al soggetto ed alle condizioni indicati nella comunicazione di cui al paragrafo A), entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal paragrafo B).

I. Qualora il trasferimento non venga perfezionato entro il predetto termine di 90 (novanta) giorni, il trasferimento delle azioni offerte torna a essere soggetto ai vincoli di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni contenute nei sopra citati commi si applicano anche al trasferimento dei diritti attraverso i quali possono essere acquistate o sottoscritte azioni della Società.

ART. 11 – RECESSO

1. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- la proroga del termine di durata della società;
- negli altri casi previsti nel presente statuto e dall'ordinamento giuridico.

2. Hanno altresì diritto di recedere i soci che in sede di razionalizzazione periodica della partecipazioni operata a norma dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 abbiano deliberato con atto consiliare di dismettere la partecipazione, in quanto non più strettamente indispensabile o divenuta estranea alle proprie finalità istituzionali a norma di legge.

3. Nel caso del recesso disciplinato dal precedente comma 2 l'assemblea potrà eventualmente individuare forme alternative al recesso dell'ente pubblico che lo ha deliberato verificando

l'applicabilità dell'art.2357 del C.C. o altre legittime misure; nel caso in cui detto procedimento risulti inapplicabile, saranno applicate le disposizioni previste dall'art. 2437 bis e ter del codice civile e le disposizioni previste dall'art. 1 comma 568-bis della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 12 – OBBLIGAZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E PATRIMONI DESTINATI

1. L'Assemblea straordinaria della Società potrà anche deliberare a norma dell'art. 2410 e seguenti del c.c. l'emissione di obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili in azioni secondo le disposizioni di legge ove ciò sia compatibile con la normativa pubblicistica della società, demandando all'Organo di Amministrazione la fissazione delle modalità di collocazione ed estinzione delle stesse.

2. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria possono essere emessi dalla Società strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi degli art. 2346 del codice civile, purché sia verificata la conformità di tale decisione alla disciplina pubblicistica della società. Con le stesse modalità ed alle stesse condizioni può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli art. 2447 e seguenti del codice civile.

3. Le decisioni assunte a norma del presente articolo saranno precedute da delibere autorizzative dei Consigli Comunali degli enti soci.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità con la legge e lo statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio nazionale.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria annuale potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea ordinaria è convocata inoltre quando sia necessario deliberare sugli indirizzi e sugli atti indicati al precedente art. 3, comma 2, lett. b).

ART. 14 - AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, con avviso trasmesso con telegramma o lettera raccomandata A/R, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, fatto pervenire ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci. In caso di convocazione

a mezzo pec, telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero o recapito espressamente comunicato dal socio.

2. Nel caso la Società faccia ricorso al capitale di rischio, ove previsto ed ammesso dall'ordinamento per le società in house, l'Assemblea dovrà essere convocata nelle forme previste dalle disposizioni del codice civile.
3. L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
4. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.
5. L'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di prima convocazione.
6. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
7. Nell'ipotesi di cui al comma che precede, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ART. 15 - DIRITTO D'INTERVENTO E DI VOTO ALL'ASSEMBLEA

1. Per avere diritto di intervenire all'Assemblea i soci, anche se risultano regolarmente iscritti nel libro soci, devono depositare almeno due giorni prima dell'adunanza le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti indicati nell'avviso di convocazione.
2. Le azioni di cui sia stato effettuato il deposito non possono essere ritirate fino a che l'Assemblea non abbia avuto luogo.
3. Tenuto conto che la partecipazione azionaria è rivolta all'affidamento alla Società di servizi nell'interesse dei cittadini degli Enti Soci, che la controllano congiuntamente, e non può pertanto perseguire interessi contrari a quelli dei medesimi, si dà atto che l'esercizio dei poteri di "controllo analogo" non può configurare un'ipotesi di conflitto di interessi.
4. Ogni azionista può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio o da persona non socia, con l'osservanza dei limiti di legge. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; gli esiti di tali accertamenti devono essere indicati nel verbale. Il Presidente ha altresì pieni poteri per la direzione dell'Assemblea, per la regolamentazione della discussione, per la verbalizzazione degli interventi e per la fissazione delle modalità delle votazioni.
5. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

ART. 16 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società l'assemblea ordinaria annuale potrà essere convocata entro 180 giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

2. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno 1/10 dei soci o del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

3. L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge, e in particolare:

- a) approva il bilancio;
- b) approva gli atti previsti dall'art. 3 comma 2 lett. a) e b) del presente statuto con le maggioranze ivi prescritte;
- c) nomina e revoca gli amministratori che non siano direttamente nominati o designati dal Comune di Lodi ex art. 2449 c.c.;
- d) nomina e revoca i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, che non siano direttamente nominati o designati dal Comune di Lodi ex art. 2449 c.c.;
- e) nomina, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- f) determina, ai sensi di legge ed entro i limiti fissati dall'ordinamento, i compensi, i rimborsi spese e le indennità di missione dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei consiglieri secondo quanto previsto dal successivo art. 27 e fermo, in ogni caso, il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- g) partecipa all'attuazione della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione come precisati nella L. 190/2012, nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e nelle determinazioni ANAC;
- h) determina ai sensi di legge ed entro i limiti fissati dall'ordinamento, il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci, fermo, anche in tale caso, il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- i) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge all'assemblea ordinaria;
- k) delibera sulle autorizzazioni che gli amministratori devono richiedere per il compimento dei seguenti atti, ferma in ogni caso la responsabilità di questi ultimi per gli atti compiuti di:
 - i. accettazione dell'affidamento diretto alla Società di servizi pubblici locali da parte degli enti soci, fissando nella delibera i termini e modalità di esecuzione e gestione degli stessi ed esercizio del controllo analogo;
 - ii. affitto, cessione e dismissione dei rami di azienda;
 - iii. operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate;
 - iv. costituzione di nuova società o sull'acquisto di partecipazioni che siano di valore superiore al 3% del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società Astem.
 - v. introduzione di strumenti di governo societario previsti all'art.6 del T.U. in attuazione di quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

4 L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- b. sull'emissione di obbligazioni e di strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, di cui al precedente art. 12;
- c. sull'aumento o diminuzione del capitale sociale a norma del precedente art. 8;
- d. sulle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione degli organi comunali competenti;
- e. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.

ART. 17 - VALIDITA' DELLA COSTITUZIONE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima sia in seconda convocazione si applica l'art. 2368 del c.c., salve le ipotesi di legge in cui sia fissata una diversa maggioranza.

ART. 18 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E SEGRETERIA

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in presenza di un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del medesimo; in caso di assenza o impedimento delle persone dianzi citate la presidenza è assunta nell'ordine dal dall'Amministratore presente più anziano di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti. La presidenza dell'Assemblea non dà diritto a compensi ed indennità.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, scelto anche tra gli estranei, su designazione degli intervenuti. Nei casi di legge e quando è ritenuto opportuno dal Presidente il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio scelto dal Presidente stesso; in tal caso non è necessaria la nomina del Segretario.

ART. 19 - COMITATO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

1. Accanto al controllo analogo individuale che ciascun ente è tenuto a svolgere secondo la propria regolamentazione, l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci è garantito anche attraverso l'attività del Comitato per l'esercizio del controllo analogo (nel seguito il "Comitato").
2. Il Comitato è composto da n. 3 membri scelti tra i legali rappresentanti dei comuni. Uno dei componenti è il sindaco del Comune di Lodi o un suo delegato con funzioni di Presidente. Gli altri 2 componenti sono nominati dall'Assemblea dei soci. Il secondo componente rappresenta gli altri enti partecipanti, ed è eletto con votazione per testa. In occasione della nomina del secondo componente del Comitato, il Comune di Lodi si astiene dall'esercitare il voto. Per l'elezione dell'ultimo componente ogni Ente Locale socio potrà proporre un candidato. Sarà eletto il componente che avrà ottenuto il maggior numero di voti. L'assemblea dei soci qui si esprime con il voto per capitale. In caso di parità di voti, saranno eletti i candidati più anziani di età.
3. Per lo svolgimento della carica di componente del Comitato non è previsto alcun compenso,

trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge. Ogni componente del Comitato dura in carica fino a un massimo di tre esercizi. I componenti sono rieleggibili e decadono dall'incarico nel momento in cui cessano di rivestire la carica che comporta la rappresentanza dell'ente azionista. Se nel corso della durata di validità della nomina vengono a mancare uno o più membri, la prima Assemblea ordinaria provvederà alla loro sostituzione.

4. Qualora un componente del Comitato risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive, sarà facoltà del Comitato provvedere alla sua eventuale sostituzione nel rispetto delle regole per la nomina dei componenti del Comitato stesso.

ART. 20 - COMPETENZE DEL COMITATO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

1. Il Comitato esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione della Società e dei servizi di interesse pubblico dalla stessa svolti. Tali funzioni sono esercitate attraverso il preventivo esame degli atti riguardanti gli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società tenuto conto delle attività svolte dalla stessa Società.
2. La bozza degli atti da sottoporre al controllo è trasmessa, a cura dell'organo amministrativo almeno 15 giorni prima della data in cui essi vengono posti in adozione da parte degli organi societari e su di essi il comitato esprime un parere motivato. L'eventuale espressione di un parere negativo riscontrato negli atti sottoposti a valutazione che non corrispondano alle linee programmatiche di indirizzo degli enti locali Soci dovrà essere opportunamente motivato indicando analiticamente le criticità rilevate e le proposte di modifica dell'atto. Il parere del Comitato ha valore vincolante. In particolare, con riguardo all'attività preventiva di consultazione, il Comitato si esprime sui seguenti atti:
 - a) progetto di bilancio di esercizio predisposto dall'organo amministrativo, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
 - b) progetto relativo alle operazioni straordinarie sul capitale, operazioni di fusione, scissione o conferimento, acquisti e/o alienazioni delle aziende e/o rami di aziende o di partecipazioni, qualora consentite dalla Legge, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
 - c) relazioni periodiche redatte dall'organo amministrativo sulle attività svolte;
 - d) proposte di aumenti di capitale, di ricapitalizzazione e di ripiano delle perdite della società;
 - e) proposte per l'assunzione di mutui, prestiti e l'emanazione di obbligazioni;
 - f) proposte di modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo;
 - g) proposte di trasferimento di azioni a terzi, tenuto conto delle limitazioni previste dallo Statuto;
 - h) dismissione di beni immobili;
 - i) proposte di acquisizione di partecipazioni in altri organismi di diritto pubblico e privato, approvazione dei relativi statuti, anche al fine di uniformare la nomina degli organi di amministrazione dei medesimi alle previsioni normative vigenti in materia di composizione (amministratore unico o Consiglio di amministrazione), nonché ai criteri stabiliti dall'art. 22 e seguenti del presente statuto;
 - j) scheda dei contratti di servizio relativi alle attività che la Società intende assumere;
 - k) in ogni caso tutti quelli relativi a obiettivi e decisioni strategiche tenuto conto dell'ambito in cui opera la società;
 - l) Approvazione dell'organigramma dell'organismo partecipato e relative modifiche, assunzioni di personale a qualsiasi titolo ed in generale verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.

3. Il Comitato effettua altresì un controllo sull'operato dell'organo amministrativo della Società, anche mediante la richiesta, in qualsiasi momento, di informazione all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Il Comitato redige annualmente una relazione sull'andamento gestionale ed economico-finanziario della Società. La relazione sarà presentata all'Assemblea dei Soci ed inviata unitamente al bilancio di esercizio approvato. Ogni componente del Comitato potrà formulare indirizzi operativi e trasmettere proposte affinché il Comitato stesso possa valutare e proporre l'approvazione all'organo competente.

ART. 21 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

1. Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente del Comitato, o dal Presidente del Comitato su richiesta di 2/3 dei componenti, con almeno 8 giorni di anticipo. Su richiesta del Presidente del Comitato, alle riunioni potrà prendere parte il Direttore Generale, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e un segretario verbalizzante. In assenza del segretario verbalizzante, provvederà un componente del Comitato, designato dal Presidente dello stesso.
2. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di chiedere al Presidente del Comitato di convocare riunioni dello stesso, in ragione delle materie di competenza del Comitato.
3. Il Comitato è validamente costituito con l'intervento di almeno 2 componenti e si esprime a maggioranza assoluta dei presenti. Di ciascuna seduta è redatto un verbale.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 22 - REQUISITI E NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà per l'Assemblea dei Soci di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, ove ciò sia consentito dall'ordinamento.
2. Gli amministratori sono scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza, onorabilità, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica e dalla disciplina normativa in ogni tempo vigente. La scelta degli amministratori deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di inconfiribilità e di incompatibilità di cui all'art. 12 e norme collegate del D.lgs. 08.04.2013 n° 39 e s.m.i., e all'art. 4, comma 4, secondo periodo del D.L. 06.07.2012 n° 95. Non possono essere nominati coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dagli articoli 2382 del Codice Civile, da specifiche disposizioni di legge o dall'applicazione del modello organizzativo e gestionale ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottato dalla società. Nella scelta degli amministratori si tiene conto del principio di equilibrio del genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto

dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

3. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
4. L'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea con il voto favorevole, in prima convocazione, dei due terzi del capitale sociale, purché rappresentativo anche dei due terzi dei Comuni soci; in seconda convocazione, a maggioranza semplice purché rappresentativa anche della maggioranza dei Comuni soci presenti in assemblea; in terza convocazione a maggioranza semplice con facoltà di recesso dei soci dissenzienti che lamentino motivatamente la violazione delle proprie prerogative di controllo congiunto, fermo restando in ogni caso quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2437. Qualora l'Organo Amministrativo sia costituito da un consiglio di amministrazione l'assemblea eleggerà il Presidente secondo i criteri dianzi espressi.
5. In deroga a quanto previsto al precedente comma, qualora un singolo Socio sia titolare dei due terzi del capitale sociale, il medesimo ha diritto di proporre la nomina dell'Amministratore Unico, o, nel caso di istituzione del Consiglio di Amministrazione, di due amministratori, fra i quali l'Assemblea eleggerà il Presidente. In tale ultimo caso:
 - a) la nomina dei due componenti, indicati dal Socio titolare dei due terzi del capitale, avviene senza diritto di voto degli altri Enti soci;
 - b) la nomina del terzo componente avviene a maggioranza del numero dei Comuni soci, con esclusione del diritto di voto del Socio titolare dei due terzi del capitale sociale.
6. Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, nel rispetto del limite di cui all'art. 2383, comma 2, Codice Civile e sono rieleggibili. L'organo di amministrazione scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
7. Le verifiche in merito ai requisiti normativi per la nomina dell'organo amministrativo sono effettuati dal responsabile della prevenzione della corruzione della società.
8. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza dopo la nomina, provvede a nominare al proprio interno un Vice Presidente, che opera esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
9. Per quanto concerne i rapporti sociali, s'intende domicilio dei componenti l'organo amministrativo quello risultante dai libri sociali.
10. Qualora venga a mancare per qualsiasi causa (morte, dimissione o altro) l'Amministratore Unico dovrà essere convocata l'Assemblea ai sensi del dell'art. 2386, comma 5, c.c. che provvederà alla sostituzione secondo le previsioni del presente articolo.
11. Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa (morte, dimissione o altro) uno o più amministratori nominati dall'Assemblea, gli amministratori rimasti in carica provvederanno a sostituirli, entro e non oltre cinque giorni dal verificarsi della causa, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che provvederà alla sostituzione secondo le previsioni del presente articolo.
12. Gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

13. Fermi i limiti discendenti dalla normativa in ogni tempo vigente ed in particolare della disciplina in materia di Società pubbliche in house, nel periodo intercorrente tra la data di decadenza dell'organo di amministrazione (massimo di tre esercizi finanziari) e quella per l'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, l'Organo Amministrativo decaduto continua ad esercitare i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 23 – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della società, salvo quanto espressamente riservato per legge all'Assemblea e quanto previsto dal presente Statuto.

Fatte salve le prerogative attribuite all'Assemblea dal presente Statuto, l'Organo Amministrativo compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

In caso di nomina dell'organo di amministrazione in forma collegiale, il Consiglio di Amministrazione attribuisce deleghe di gestione a un solo amministratore a norma dell'art. 11 comma 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

2. Non sono delegabili ai sensi del precedente comma le seguenti attribuzioni:

- a. le proposte riguardanti il piano industriale e il piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento con le quali attuarli;
- b. la nomina, la sospensione e la revoca, il licenziamento del Direttore Generale e dei dirigenti;
- c. la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- d. l'approvazione e la modifica di regolamenti interni;
- e. i poteri e le attribuzioni di cui agli artt. 2423, 2446, 2447, 2501-ter, 2506-ter c.c. e quelli di cui agli artt. 2420-ter e 2443 c.c.;
- f. l'alienazione dei cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore a 100.000,00 Euro per ogni singola transazione;
- g. l'acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo;
- h. le compravendite e le permutate di immobili di importo superiore a 200.000,00 Euro per ogni singolo immobile;
- i. le assunzioni di mutui di importo superiore ad Euro 500.000,00;
- j. l'approvazione la modifica e revoca di contratti di servizio o di convenzioni o di accordi con Enti Locali, Consorzi o Unioni di Enti Locali;
- k. la concessione di avalli, fidejussioni, finanziamenti ed ogni altra garanzia reale.

3. L'Organo Amministrativo designa un proprio segretario, che, in caso di Consiglio di Amministrazione, può essere membro del Consiglio medesimo.

4. L'Organo Amministrativo adotta un regolamento che disciplini i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi e dei vincoli individuati dalla vigente normativa e dal presente Statuto. Le scelte adottate dalla Società nell'ambito delle politiche del personale sono rese accessibili e trasparenti secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, anche di derivazione dei Comuni soci.

5. L'Organo Amministrativo assicura l'attuazione della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione come precisati nella L. 190/2012, nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e nelle determinazioni ANAC.
6. L'Organo Amministrativo predispone e aggiorna il sito internet della Società secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, anche di derivazione dei Comuni soci.
7. L'Organo Amministrativo assicura il flusso informativo richiesto dai Comuni Soci secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, anche di derivazione dei medesimi Comuni soci.
8. L'Organo Amministrativo estende alle società controllate dalla Società le disposizioni regolamentari adottate nel rispetto del presente Statuto, le cui disposizioni si impegna a recepire, in quanto applicabili, negli statuti delle società controllate dalla Società.
9. L'Organo Amministrativo adotta, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea, i più opportuni strumenti per l'informazione degli utenti; cura l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla società e promuove periodiche verifiche e controlli sulla qualità dei servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni.
10. L'Organo Amministrativo formula la proposta del piano programma pluriennale ed annuale e del piano degli investimenti, da sottoporre, poi, all'approvazione definitiva dell'Assemblea.
11. L'Organo Amministrativo trasmette all'Assemblea e al Comitato per il controllo analogo congiunto, con scadenza di norma semestrale, salvo diverso termine richiesto dagli organi suddetti, relazioni sull'andamento della gestione della Società e delle attività dalla stessa svolte.

ART. 24 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea ordinaria a norma del precedente art. 22 commi 4 e 5. Egli è legale rappresentante della società e può coprire anche la carica di Amministratore Delegato.
2. Il Presidente esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione, escluse quelle non delegabili di cui al precedente art. 23 comma 2.
3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare procuratori determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatarî per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo delegando anche persone non facenti parte del Consiglio di Amministrazione quali dirigenti o dipendenti.
4. Il Presidente nomina il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione.
5. In qualità di rappresentante legale della società il Presidente esercita i poteri fissati dal successivo art. 26.
6. In caso di prolungato e grave impedimento del Presidente, la rappresentanza attiva e passiva della società spetta al Vice Presidente.

ART. 25 – RIUNIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è convocato, di norma nella sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi componenti o dai

sindaci, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.

2. L'Organo Amministrativo è convocato comunque almeno una volta al mese per esaminare l'andamento della Società ed assumere i provvedimenti conseguenti. Copia del verbale di tali sedute dovrà esser trasmessa, entro quindici giorni, ai Comuni soci.

3. La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax o telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi; nei casi di urgenza il termine per l'invio della convocazione può essere spedito un giorno prima dell'adunanza.

4. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

5. L'Organo Amministrativo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, possano formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

6. In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni il consigliere decade dall'incarico ed è sostituito ai sensi del presente Statuto.

7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

8. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi legittimamente lo sostituisce.

9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare su apposito registro dei verbali, debitamente vidimati dal Presidente ogni anno, se gli stessi sono cartacei, o altrimenti prodotti in formato digitale. Esse sono sottoscritte digitalmente dal Presidente della riunione e dal segretario. La gestione documentale deve uniformarsi alle regole del Codice dell'Amministrazione digitale. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

10. L'amministratore Unico tiene il libro sociale delle deliberazioni assunte nel corso del suo mandato.

ART. 26 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico e alla persona designata per sostituirlo in caso di assenza o impedimento è attribuita la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, con firma libera.

2. La rappresentanza della Società e la firma spetterà altresì agli Amministratori delegati, al Direttore generale e ai procuratori speciali nei limiti delle deleghe di attribuzione conferite.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, Autorità e Commissioni

Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.

Art. 27 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE

1. L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità in favore dell'Amministratore unico o, in caso di nomina dell'organo collegiale, del Presidente e dei singoli consiglieri in relazione alle rispettive attribuzioni, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di limiti ai compensi degli amministratori di società partecipate da enti pubblici locali.

2. Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese documentate, sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

3. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

4. È fatto altresì divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 28 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale è nominato dall'Organo Amministrativo, dura in carica per tre anni e può essere rinnovato.

2. Il Direttore generale, seguendo le direttive e sotto la sorveglianza dell'Organo Amministrativo provvede alla gestione operativa della Società in conformità ai compiti che gli sono affidati dall'Organo Amministrativo.

3. L'Organo Amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, delibera in materia di revoca o licenziamento, remunerazione, sanzioni e qualsiasi altro aspetto relativo al rapporto di lavoro del Direttore Generale.

4. Al Direttore Generale possono essere attribuite, in via esemplificativa ma non esaustiva, le seguenti funzioni e compiti:

- a. proporre all'organo di amministrazione lo schema di struttura organizzativa della società;
- b. sovrintendere alla attività tecnico-amministrativa commerciale e finanziaria, eseguendo le deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- c. assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione avendo facoltà di far porre a verbale eventuali suoi interventi e osservazioni;
- d. curare la predisposizione degli strumenti di programmazione aziendale di competenza dell'organo amministrativo e dei report di controllo di gestione, corredandoli con appositi relazioni;
- e. dirigere il personale dell'azienda;
- f. presiedere, con possibilità di delega ad altro dirigente, le commissioni di selezione per l'assunzione o la promozione del personale;

g. proporre le modalità di acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme di legge e sulla base degli atti di programmazione della società e presiedere le commissioni in materia di contratti;

h. prevedere le modalità per gli acquisti in economia e per le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'azienda, nei casi e dentro i limiti previsti dai regolamenti interni e dagli atti di programmazione della società.

Su delega dell'organo di amministrazione, il Direttore Generale può assumere, anche in altri casi specifici, la rappresentanza della società.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

ART. 29 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti. I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti previsti dall'art. 2397 e 2399 del codice civile.

2. I Sindaci sono scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza e onorabilità, nonché in conformità alla disciplina normativa in ogni tempo vigente e in particolare alla regolamentazione in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house.

3. Al Socio di maggioranza Comune di Lodi spetta la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile. Il secondo Sindaco effettivo e il secondo Sindaco Supplente saranno nominati dagli altri soci pubblici di minoranza purché gli stessi rappresentino complessivamente almeno il 25% del capitale sociale, con le modalità previste dall'art. 12.2 secondo capoverso.

4. Qualora gli altri soci pubblici di minoranza non raggiungessero la quota sopraindicata i rimanenti sindaci saranno nominati dal Socio Comune di Lodi.

5. Il Collegio rimane in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere riconfermato. L'Assemblea stabilisce gli emolumenti del Presidente e dei Sindaci effettivi, se non stabiliti dalla normativa vigente. Ai sindaci compete altresì il rimborso limitatamente alle spese di trasferta sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

6. La nomina dell'organo di controllo avviene nel rispetto dei limiti di legge vigenti relativi alla composizione, modalità di nomina, compensi, incompatibilità e rispetto dei vincoli tutti di cui al T.U. in materia di società partecipate da enti pubblici locali.

7. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote di genere, come sopra stabilito mentre l'Assemblea provvede alla nomina dei nuovi sindaci fino al ripristino del numero stabilito. I nuovi sindaci comunque durano in carica solo fino all'esaurimento del mandato dei sindaci che sono chiamati a sostituire.

ARTICOLO 30 – DISCIPLINA E ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è l'organo cui spetta la vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo concreto funzionamento, nonché sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la società dichiara di attenersi.
2. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione purché tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, possano formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
3. Il Sindaco che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
4. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 31 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale nel quale occorre indicare gli aspetti salienti relativi ai fatti oggetto di discussione, tra cui la presenza di eventuali sindaci dissenzienti con la deliberazione, che hanno diritto di far iscrivere i motivi del proprio dissenso. Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

ARTICOLO 32 – REVISIONE LEGALE

1. A norma dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 175/2016 la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti indipendente o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. Salvo diverse e imperative disposizioni normative, l'incarico di revisore legale è conferito, previa selezione ad evidenza pubblica dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VI BILANCIO E UTILI

ART. 33 - ESERCIZIO SOCIALE - CONTABILITA' SEPARATA

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
2. La società, quando svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con

altre attività svolte in regime di economia di mercato, adotta sistemi di contabilità separata.

ART. 34 - UTILI

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) a riserva legale ordinaria sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il 20% (venti per cento) a riserva statutaria finalizzato a finanziare gli investimenti;

c) il rimanente secondo la deliberazione adottata dall'Assemblea, fermo restando la natura di società in house.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui gli stessi siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO

ART. 35 - SCIOGLIMENTO

1. Per la liquidazione e lo scioglimento della Società si osservano le norme di legge. Fermo restando la natura e il ruolo della Società nello svolgimento di attività di interesse generale, la Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso.

3. Il/I liquidatore/i nello svolgere la sua/loro attività, dovrà/dovranno accordare un diritto di prelazione ai comuni soci, per l'acquisto degli impianti insistenti sul proprio territorio o al servizio di quelli ubicati sul proprio territorio.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - PRINCIPI FONDAMENTALI SULL' ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ.

1. Si applicano alla società i principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione nelle società a controllo pubblico, di cui all'art. 6 del T.U., D.lgs. 175/2016.

2. Gli amministratori predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea dei soci nell'ambito della presentazione della Relazione sul governo societario, che la società annualmente predispone a chiusura dell'esercizio contestualmente al bilancio di esercizio.

3. Spetta agli amministratori valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con regolamenti, codici di condotta o programmi previsti all'art.6 del T.U.

ART. 37 - FORO COMPETENTE.

Per ogni controversia nascente dai rapporti sociali sarà competente il Foro di Lodi.

ART. 38 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni a partecipazione pubblica locale.

F.to: CRISTIANO GALLETTI

F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio